



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 168 del 19/12/2013

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 25 novembre 2013, n. 306**

D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di sterilizzazione dei rifiuti sanitari e recupero per la produzione di CDR, ubicato in Cerignola (Fg) - Proponente: Ecolav.

L'anno 2013 addì 25 del mese di novembre in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

PREMESSO CHE:

- con nota acquisita al prot. n. 10180 del 09.11.2011 Ecolav S.r.l., con sede legale in Cerignola (Fg), Via dei Fornaciai - Z.I. - presentava istanza di compatibilità ambientale per l'impianto esistente di sterilizzazione di rifiuti sanitari e recupero per la produzione di CDR, ubicato nella zona industriale di Cerignola. Nello specifico il gestore dell'impianto Ecolav chiedeva la valutazione di compatibilità ambientale per l'operazione di sterilizzazione finalizzata all'attività di smaltimento (D9), considerato che con D.D. n. 141 dell'01.08.2002 aveva ottenuto la compatibilità ambientale per la sola attività di recupero di rifiuti (R3). Con nota prot. n. 1826 dell' 01.12.2011 l'ufficio regionale Inquinamento e Grandi Impianti, relativamente alla stessa istanza, comunicava l'impossibilità di accogliere favorevolmente il coordinamento tra la procedura di V.I.A. e quella di AIA, atteso che quest'ultima era stata già avviata dal proponente nel 2007. L'Ufficio scrivente, condividendo quanto espresso dall'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, con nota prot. n. 11242 del 15.12.2011 invitava la Società proponente, qualora intendesse confermare la volontà di avviare unicamente la procedura di compatibilità ambientale, a provvedere alle opportune rettifiche dell'istanza richiamata in premessa;

RILEVATO CHE:

- Con nota acquisita al prot. n. 1605 del 23.02.2012, vista l'impossibilità di accogliere favorevolmente il coordinamento tra la procedura di V.I.A. e quella di A.I.A. per le motivazioni riportate nella nota prot. n. 11242/2011 dell'Ufficio scrivente, Ecolav S.r.l. manifestava la volontà di avviare unicamente la procedura di compatibilità ambientale per l'impianto in oggetto, la cui attività consiste nella sterilizzazione di rifiuti sanitari e recupero per la produzione di CDR - combustibile derivato da rifiuti (oggi CSS- combustibile solido secondario) e rientra pertanto nella categoria di attività industriali "gestione dei rifiuti", di cui al punto 5 dell'all. VIII della parte seconda, d. lgs. 152/2006 e s.m.i.
- L'istanza in esame ha come finalità l'attivazione di una procedura di valutazione d'impatto ambientale alla luce di modifiche migliorative occorse nel processo produttivo e di modifiche normative intervenute.

Con la medesima nota la società proponente trasmetteva le pubblicazioni dell'avviso di deposito previste dalla normativa vigente, effettuate sul BURP n. 171 del 03.11.2011 e sui quotidiani "Corriere del Mezzogiorno" e "La Gazzetta", entrambi datati 26. 10.2011.

- Pertanto l'ufficio scrivente con nota n. 89 del 23.03.2012/1242 invita la stessa Società a depositare la documentazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., presso le amministrazioni interessate, alle quali richiedeva il parere di competenza.

- Con nota acquisita al prot. n. 832 del 14.05.2012 il Comune di Cerignola comunicava che, in data 22.12.2011, con nota prot. n. 31084, In data 22/12/2011, il Settore Urbanistica aveva rilasciato il provvedimento di compatibilità urbanistica dal quale emerge che l'insediamento della ditta Ecolav S.r.l. è ritenuto "compatibile con le destinazioni del Pap - 1ª Fase e quindi con il Prg vigente in questo Comune soltanto se l'industria della Ecolav S.r.l. è da considerarsi "non nociva " sotto il profilo ambientale e della vigente normativa in materia".

- Pertanto, sulla base di quanto sopra, richiedeva che la competente ASL FG/2 e/o l'ARPA Puglia vorranno esprimersi in merito alla "non nocività" dell'insediamento, trattandosi di materia di specifica competenza dei suddetti Enti;

- Nella seduta del 22.01.2013, il Comitato Reg.le di V.I.A., esaminata la documentazione agli atti, riteneva di dover richiedere le integrazioni progettuali di cui all'allegato n. 1, accluso al presente provvedimento per farne parte integrante. Il Servizio Ecologia pertanto formalizzava tale richiesta con nota prot. n. 883 del 30.01.2013, invitando il proponente a trasmettere detta documentazione anche a tutte le altre amministrazioni coinvolte nella procedura di compatibilità ambientale. A detta richiesta seguiva un sopralluogo presso la sede dell'impianto in data 11.02.2013;

- con nota prot. n. 3790 del 16.04.2012 il proponente trasmetteva quanto richiesto dal Servizio scrivente con nota prot. n. 883/2013, in narrativa esplicitata;

- Nella seduta del 29.10.2013 il Comitato reg.le di V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del Regolamento Regionale 10/2011, valutate le controdeduzioni di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i, nonché gli elaborati integrativi a corredo delle stesse, si esprimeva come da parere riportato nell'allegato n. 2 alla presente Determinazione per farne parte integrante.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20.05.2011;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere, in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 29.10.2013 giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto concernente 1° Impianto di sterilizzazione dei rifiuti sanitari e recupero per la produzione di CDR, ubicato in Cerignola (Fg), proposto da Ecolav S.r.l., con sede legale in Cerignola (Fg), Via dei Fornaciai - Z.I.

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste, è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla Sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali -;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione
Politiche Energetiche, VIA e VAS
Ing. C. Dibitonto